



- rileva che l'alloggio risponde ai criteri del decreto del Ministero Sanità del 5 luglio 1975 (2) ed è costituito dai seguenti vani abitabili (3) e vani accessori:

Locale di mq.	Altezza media	ad uso
Locale di mq.	Altezza media	ad uso
Locale di mq.	Altezza media	ad uso
Locale di mq.	Altezza media	ad uso
Locale di mq.	Altezza media	ad uso
Locale di mq.	Altezza media	ad uso
Locale di mq.	Altezza media	ad uso
Locale di mq.	Altezza media	ad uso
Locale di mq.	Altezza media	ad uso
Locale di mq.	Altezza media	ad uso

NOTE

Riscaldamento Ambiente:

_ centralizzato con acqua calda centralizzata si _ no _

_ autonomo con produzione di acqua calda si _ no _

Generatore di calore a fiamma (scaldabagno e/o caldaia)

E' collocato in luogo idoneo per l'ambiente si _ no _

Piano cottura e sue dotazioni

Piano cottura	si _ no _	a gas di rete _ G.P.L. _ Elettrico _	
Forno	si _ no _	a gas di rete _ G.P.L. _ Elettrico _	
Cappa di aspirazione	si _ no _	con sfogo all'esterno	si _ no _
Elettro ventola	si _ no _	con sfogo all'esterno	si _ no _
Rubinetti della cucina a gas con termocoppia di sicurezza			si _ no _
Produzione autonoma acqua calda per uso domestico	con _ boiler elettrico _ boiler a gas		

Altre note eventuali:

.....

.....

Dichiaro di aver riscontrato la conformità degli impianti _ elettrici _ del gas (dpr 218/1998)

Dichiaro di aver riscontrato l'uso appropriato dei locali a fini di abitazione e condizioni igienico sanitarie compatibili con l'uso di abitazione

All'esito dei risultati dell'accertamento da me personalmente effettuato mediante sopralluogo in data

Dichiaro in qualità di persona incaricata di pubblico servizio ai sensi dell'art. 358 del Codice penale

che l'alloggio ha superficie totale di mq. ed è costituita da:

vani abitabili per complessivi mq.....

vani accessori abitabili (4) (cucina) di mq.

vani accessori non abitabili di mq.

Dichiaro che può considerarsi idoneo a fini abitativi potendo ospitare un numero massimo di persone di età superiore ai 14 anni.

Villanova d'Asti ____ / ____ / ____

Il tecnico abilitato rilevatore: Cognome e nome (compilare in stampatello)

Numero iscrizione Albo / Collegio _____



DICHIARAZIONE DI RESPONSABILITA'

Io sottoscritto/a _____, libero
 professionista iscritto all'Albo/ordine _____ della
 provincia di _____ dal _____

dichiaro di essere consapevole della possibilità della Pubblica Amministrazione di effettuare controlli atti ad accertare la veridicità dei dati dichiarati (art. 71 del DPR 445/2000) e dichiaro altresì di essere consapevole delle responsabilità penali a cui vado incontro in caso di dichiarazione mendace, oltre alla conseguente immediata decadenza dei benefici eventualmente acquisiti sulla base della dichiarazione non veritiera (art. 76 del DPR 445/2000)

Firma per esteso _____

Timbro iscrizione Albo/Collegio

In caso di accertamento positivo:

Il richiedente è edotto ed è consapevole che sotto la sua responsabilità deve mantenere funzionanti i requisiti di sicurezza.

E' edotto e consapevole che successive modifiche riguardanti la distribuzione interna dell'alloggio e/o impianti invalidano il presente rilievo.

E' consapevole di poter adibire il locale ove sono ubicati apparecchi a gas ad uso dimora notturna soltanto quando tale locale risponda in pieno alle prescrizioni delle norme u.n.i. 7129 e/o 7131.

FIRMA DEL RICHIEDENTE _____

FIRMA DEL PROPRIETARIO DELL'ALLOGGIO _____

Note per la compilazione

1 È fatto salvo quanto disposto dal Regolamento Edilizio del Comune di Villanova d'Asti. In presenza di locali con altezze diverse l'altezza media non deve essere inferiore a m. 2,40.

2 Decreto ministeriale Sanità 5 luglio 1975

Modificazioni alle istruzioni ministeriali 20 giugno 1896, relativamente all'altezza minima ed ai requisiti igienico-sanitari principali dei locali di abitazione (G.u. n. 190 del 18 luglio 1975)

Art. 1

L'altezza minima interna utile dei locali adibiti ad abitazione è fissata in m 2,70 riducibili a m 2,40 per i corridoi, i disimpegni in genere, i bagni, i gabinetti ed i ripostigli.

Nei comuni montani al di sopra dei m 1000 sul livello del mare può essere consentita, tenuto conto delle condizioni climatiche locali e della locale tipologia edilizia, una riduzione dell'altezza minima dei locali abitabili a m 2,55.

Le altezze minime previste nel primo e secondo comma possono essere derogate entro i limiti già esistenti e documentati per i locali di abitazione di edifici situati in ambito di comunità montane sottoposti ad interventi di recupero edilizio e di miglioramento delle caratteristiche igienico sanitarie quando l'edificio presenti caratteristiche tipologiche specifiche del luogo meritevoli di conservazione ed a condizione che la richiesta di deroga sia accompagnata da un progetto di ristrutturazione con soluzioni alternative atte a garantire, comunque, in relazione al numero degli occupanti, idonee condizioni igienico-sanitarie dell'alloggio, ottenibili prevedendo una maggiore superficie dell'alloggio e dei vani abitabili ovvero la possibilità di una adeguata ventilazione naturale favorita dalla dimensione e tipologia delle finestre, dai riscontri d'aria trasversali e dall'impiego di mezzi di ventilazione naturale ausiliaria.

(comma aggiunto dall'articolo 1 del d.m. Sanità 9 giugno 1999, pubblicato sulla G.U. n. 148 del 26 giugno 1999)

Art. 2

Per ogni abitante deve essere assicurata una superficie abitabile non inferiore a mq 14, per i primi 4 abitanti, ed a mq 10, per ciascuno dei successivi.

Le stanze da letto debbono avere una superficie minima di mq 9, se per una persona, e di mq 14, se per due persone.

Ogni alloggio deve essere dotato di una stanza di soggiorno di almeno mq 14.

Le stanze da letto, il soggiorno e la cucina debbono essere provvisti di finestra apribile.

Art. 3

Ferma restando l'altezza minima interna di m 2,70, salvo che per i comuni situati al di sopra dei m. 1000 sul livello del mare per i quali valgono le misure ridotte già indicate all'art. 1, l'alloggio monostanza, per una persona, deve avere una superficie minima, comprensiva dei servizi, non inferiore a mq 28, e non inferiore a mq 38, se per due persone.

Art. 4

Gli alloggi debbono essere dotati di impianti di riscaldamento ove le condizioni climatiche lo richiedano.

La temperatura di progetto dell'aria interna deve essere compresa tra i 18 °C ed i 20 °C; deve essere, in effetti, rispondente a tali valori e deve essere uguale in tutti gli ambienti abitati e nei servizi, esclusi i ripostigli.

Nelle condizioni di occupazione e di uso degli alloggi, le superfici interne delle parti opache delle pareti non debbono presentare tracce di condensazione permanente.

**Art. 5**

Tutti i locali degli alloggi, eccettuati quelli destinati a servizi igienici, disimpegno, corridoi, vani-scala e ripostigli debbono fruire di illuminazione naturale diretta, adeguata alla destinazione d'uso.

Per ciascun locale d'abitazione, l'ampiezza della finestra deve essere proporzionata in modo da assicurare un valore di fattore luce diurna medio non inferiore al 2%, e comunque la superficie finestrata apribile non dovrà essere inferiore a 1/8 della superficie del pavimento.

Per gli edifici compresi nell'edilizia pubblica residenziale occorre assicurare, sulla base di quanto sopra disposto e dei risultati e sperimentazioni razionali, l'adozione di dimensioni unificate di finestre e, quindi, dei relativi infissi.

Art. 6

Quando le caratteristiche tipologiche degli alloggi diano luogo a condizioni che non consentano di fruire di ventilazione naturale, si dovrà ricorrere alla ventilazione meccanica centralizzata immettendo aria opportunamente captata e con requisiti igienici confacenti.

E' comunque da assicurare, in ogni caso, l'aspirazione di fumi, vapori ed esalazioni nei punti di produzione (cucine, gabinetti, ecc.) prima che si diffondano. Il "posto di cottura", eventualmente annesso al locale di soggiorno, deve comunicare ampiamente con quest'ultimo e deve essere adeguatamente munito di impianto di aspirazione forzata sui fornelli.

Art. 7

La stanza da bagno deve essere fornita di apertura all'esterno per il ricambio dell'aria o dotata di impianto di aspirazione meccanica.

Nelle stanze da bagno sprovviste di apertura all'esterno è proibita l'installazione di apparecchi a fiamma libera.

Per ciascun alloggio, almeno una stanza da bagno deve essere dotata dei seguenti impianti igienici: vaso, bidet, vasca da bagno o doccia, lavabo.

Art. 8

I materiali utilizzati per le costruzioni di alloggi e la loro messa in opera debbono garantire un'adeguata protezione acustica agli ambienti per quanto concerne i rumori da calpestio, rumori da traffico, rumori da impianti o apparecchi comunque installati nel fabbricato, rumori o suoni aerei provenienti da alloggi contigui e da locali o spazi destinati a servizi comuni.

All'uopo, per una completa osservanza di quanto sopra disposto occorre far riferimento ai lavori ed agli standards consigliati dal Ministero dei lavori pubblici o da altri qualificati organi pubblici.

Art. 9

Tutta la parte delle istruzioni ministeriali 20 giugno 1896 incompatibile o, comunque, in contrasto con le presenti disposizioni deve ritenersi abrogata.

3 1 locali abitabili devono avere una superficie minima di mq. 9. Le stanze da letto per due persone debbono avere una superficie minima di mq. 14.

Ogni alloggio deve essere dotato di una stanza di soggiorno di almeno mq 14,00.

I locali destinati esclusivamente a cucina debbono avere una superficie minima stabilita in mq 4,00 con larghezza minima non inferiore a mt. 1,60 (reg. comunale Igiene n. 30 appendice III).

Per vano abitabile si intende un ambiente o locale che riceve aria e luce direttamente dall'esterno mediante finestra porta o altra apertura, ed abbia dimensioni tali da consentire l'installazione di almeno un letto, lasciando lo spazio utile per il movimento di una persona. Per vani accessori si intendono i locali destinati a servizi e disimpegno come bagni, latrine, anticamera, ripostigli, corridoi, ingressi, cucine.(art. 3, commi 3 e 4, del d.l. 460/1967)

4 La cucina può considerarsi abitabile se ha dimensione di almeno 8 metri quadri ed è a norma per dotazioni e se gli eventuali fornelli a gas sono dotati di termocoppia.